

# LA GOVERNANCE DEL PNRR – Il Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione



PNRR

*SCHEDE SINTETICHE*

L'art. 2, comma 1, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44 (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74), ha previsto l'inserimento del nuovo comma 8-bis all'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) integrando, di fatto la disciplina del *Piano integrato di attività e organizzazione* (PIAO).

L'adozione del PIAO, alla luce del citato art. 6, del D.L. n. 80/2021, è richiesta per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti<sup>1</sup>, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Attraverso i PIAO vengono definiti:

- gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
- gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- gli strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- gli strumenti per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-corrruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- la definizione di azioni per garantire la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni da parte dei cittadini con più di 65 anni di età o disabili e la parità di genere.

Il PIAO ha durata triennale, ma la normativa vigente prevede che venga aggiornato annualmente.

---

<sup>1</sup> Per le amministrazioni al di sotto di tale soglia la normativa individua modalità semplificate per l'adozione del Piano.

L'attuazione del PIAO è avvenuta ad opera del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, con il quale sono stati individuati gli adempimenti preesistenti ed assorbiti dal PIAO stesso, e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 che ha individuato il contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

In particolare, la nuova disciplina ha soppresso, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, gli adempimenti inerenti i seguenti atti di pianificazione:

- il Piano dei fabbisogni del personale e Piano delle azioni concrete;
- il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- il Piano della *performance*;
- il Piano di prevenzione della corruzione;
- il Piano organizzativo per il lavoro agile;
- il Piano delle azioni positive.

L'art 2, D.L. n. 44/2023, in commento, istituisce l'*Osservatorio nazionale del lavoro pubblico* presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Compito dell'Osservatorio è quello di promuovere lo sviluppo strategico del PIAO e le connesse iniziative di indirizzo in materia di:

- lavoro agile;
- innovazione organizzativa;
- misurazione e valutazione della *performance*;
- formazione e valorizzazione del capitale umano.

È, altresì, compito dell'Osservatorio garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione.

La norma affida ad un apposito Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione<sup>2</sup> la definizione della composizione e del funzionamento dell'Osservatorio.

All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Il secondo comma dell'art. 2, D.L. n. 44/2023, al fine di adeguare l'organizzazione amministrativa all'istituzione del nuovo Osservatorio ha disposto l'abrogazione:

- a) del comma 3-*bis* dell'art. 14 della L. 7 agosto 2015, n. 124 che istituiva l'*Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche* a cui, tra le altre cose, era attribuito il compito di supportare l'elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico-metodologici in materia di lavoro agile nella P.A;
- b) dell'art. 4, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, con cui era stata costituita la *Commissione tecnica per la performance* con funzioni di organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

---

<sup>2</sup> La norma prevede che il decreto in questione sia adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo comma 8-*bis* dell'art. 6, D.L. n. 80/ 2021, ma la norma non sembra avere carattere perentorio.